

ALLEGATO "B" AL N. 10621 DI RACCOLTA

STATUTO DELL'"AERO CIRCOLO CENTRALE DI VOLO A VELA Ettore Muzi"

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1

L'"Aero Circolo Centrale di Volo a Vela Ettore Muzi", di seguito denominato Ae.C.C.V.V. esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore del volo a vela. Tale attività viene definita in seguito con la parola "Specialità Volo a Vela".

In particolare l'Ae.C.C.V.V. deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù.

Inoltre l'Ae.C.C.V.V. promuove ed incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore attinente ai propri fini istituzionali.

Svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con le Istituzioni dello Stato, con le Forze Armate e con le Autorità Pubbliche locali nello studio e/o nella risoluzione dei problemi di comune interesse, convenendo eventuali apposite convenzioni; opera comunque al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.

L'Ae.C.C.V.V. può svolgere, entro i limiti prescritti dalla

vigente legislazione, ogni attività connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.

L'Ae.C.C.V.V. è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.

L'Ae.C.C.V.V. è soggetto di diritto privato e può anche assumere la forma della Società a responsabilità limitata, con Statuto che escluda espressamente il fine di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto.

Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci attivi, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti in corso di validità, può essere costituita un'apposita sezione sportiva.

I componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle Assemblee di cui al successivo articolo 9 un rappresentante di specialità, che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Ae.C.C.V.V..

TITOLO II

SOCI

ART.2

Possono diventare soci dell'Ae.C.C.V.V.:

a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli ae-

ronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità

- licenza di pilota di velivolo;
- licenza di pilota di elicottero;
- licenza di pilota di aliante;
- licenza di pilota di autogiro;
- licenza di pilota di dirigibile;
- licenza di pilota di pallone libero;
- licenza di paracadutista sportivo;
- attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto sportivo (VDS);
- attestati A e B di volo a vela;
- attestato di aeromodellista;
- licenza di navigatore;
- licenza di tecnico di volo;
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;

b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);

c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.

I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Ae.C.C.V.V..

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci presentatori dello stesso Ae.C.C.V.V..

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Ae.C.C.V.V..

L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

ART. 3

Le misure delle quote di ammissione e di associazione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Ae.C.C.V.V.. Speciali facilitazioni possono essere previste dal Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Istituzionali dello Stato (Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa ecc.), delle Regioni, delle Province e dei Comuni, per i campioni di specialità nazionali od internazionali e per i disabili.

Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza della qualità di socio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Ae.C.C.V.V. di riam-

mettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

ART. 4

I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Ae.C.C.V.V. di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti la sua struttura.

Alle attività dell'Ae.C.C.V.V. possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre Associazioni.

L'Ae.C.C.V.V. attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni.

ART. 5

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art.3, comma 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

ART. 6

Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al

sodalizio di almeno tre mesi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell'Ae.C.C.V.V., un rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Ae.C.C.V.V. e dal Presidente.

I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Ae.C.C.V.V. o comunque siano da esso a qualunque titolo remunerati in modo non occasionale non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

I soci che concedano in esercizio o comodato d'uso al sodalizio beni mobili e/o immobili, con apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo, anche a titolo oneroso, possono ugualmente ricoprire le cariche sociali e partecipare alle riunioni con diritto di voto, ma con l'obbligo di astensione sulle delibere che riguardano la propria convenzione.

TITOLO III

ORGANI DELL'AE.C.C.V.V.

Capo I

GENERALITA'

ART. 7

Gli Organi dell'Ae.C.C.V.V. sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- la Commissione Permanente di Disciplina;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II

ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea è costituita da:

- il Presidente dell'Ae.C.C.V.V., che la presiede;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ae.C.C.V.V.:

- entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;
- per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) per deliberare lo scioglimento dell'Ae.C.C.V.V. ai sensi del successivo art. 28.

ART. 10

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito mediante lettera raccomandata ad ogni socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Con l'assenso scritto del socio la convocazione può essere inviata per posta elettronica ed avrà validità se la conferma esplicita di avvenuta lettura, sempre inoltrata con lo stesso mezzo, perverrà prima della data di invio della convocazione per posta tradizionale raccomandata.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

ART. 12

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione,

con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Salvo il disposto dell'art. 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.13

Il Consiglio Direttivo dell'Ae.C.C.V.V. è composto:

1. dal Presidente dell'Ae.C.C.V.V. che lo presiede e lo convoca per iscritto, e comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente;

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

ART.14

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre

la presenza fisica o in conferenza telefonica della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Capo IV

PRESIDENTE

ART.15

Il Presidente dell'Ae.C.C.V.V. è eletto dall'Assemblea fra i soci con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, in secondo scrutinio o successivo scrutinio.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un terzo mandato, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ae.C.C.V.V..

Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

Capo V

COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

ART. 17

La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell'Ae.C.C.V.V., che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.

La Commissione infligge le seguenti sanzioni:

1. Il rimprovero scritto.
2. La sospensione fino ad un anno.
3. La radiazione.

Il Presidente dell'Ae.C.C.V.V. contesta gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni.

Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione commina le sanzioni nei confronti del socio che abbia:

- a) compiuto atti disonorevoli;
- b) mancato dei doveri sociali;
- c) compiuto atti di indisciplina di volo;

d) compiuto violazioni sportive;

e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Ae.C.C.V.V.;

f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.18

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede all'audizione del ricorrente e del Presidente dell'Ae.C.C.V.V. sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci dell'Ae.C.C.V.V..

La decisione del Collegio dei Revisori dei Conti è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.

Capo VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19

Il controllo dell'amministrazione dell'Ae.C.C.V.V. è affidato

ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Essi esaminano e dirimono i ricorsi presentati alla Commissione Permanente di Disciplina.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Ae.C.C.V.V..

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capo VII

SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZE E DIMISSIONI

ART.20

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.

Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente statuto, di morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

La decadenza per qualsiasi causa, di un Organo dell'Ae.C.C.V.V., salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell'Organo decaduto.

ART. 21

Le dimissioni del Presidente dell'Ae.C.C.V.V. comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 22

Il Patrimonio dell'Ae.C.C.V.V. è costituito:

a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'Ae.C.C.V.V. ;

b) dai beni mobili e immobili dei quali l'Ae.C.C.V.V. divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.

ART. 23

Le entrate dell'Ae.C.C.V.V. sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo ordinario e straordinario dei soci;

c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone di Enti pubblici e privati;

d) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;

e) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche.

ART. 24

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.

ART. 25

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

Ai bilanci e conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità.

ART. 26

Presso l'Ae.C.C.V.V. devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:

- a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
- e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

TITOLO V

ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 27

Ogni anno, entro i termini indicati dal detentore del potere sportivo nazionale, l'Ae.C.C.V.V. sottopone a codesto Ente le proposte concernenti l'attività sportiva, per il suo coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.

Il Presidente dell'Ae.C.C.V.V. propone per la nomina, i Commissari Sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

TITOLO VI

SCIoglimento DELL'AE.C.C.V.V. O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 28

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Ae.C.C.V.V. può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi di coloro che abbiano diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione e in tutti i casi previsti dalla legge che regola le associazioni di diritto privato. La liquidazione avverrà secondo quanto stabilito dalla legge.

I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 29

L'Assemblea è libera di revocare, con provvedimento motivato, il Consiglio Direttivo dell'associazione e nella stessa seduta nominarne uno nuovo.

F.to: Mario Girardi - Antonio Valentini Notaio.